

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione”;
- richiamato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE del 14 maggio 2001;
- richiamato il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” come modificato dai decreti del Ministero della Salute 13 aprile 2007 e 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017;
- precisato che con il decreto del Ministero della salute del 7 giugno 2017 è stato modificato l’art. 5 del DM 7 marzo 2006 che ora prevede, per il concorso di ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, l’accoglimento delle domande di partecipazione da parte dei medici, non in possesso, entro la scadenza del bando, dell’abilitazione e dell’iscrizione al relativo albo professionale. Tali requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 214 in data 24 febbraio 2017 recante "Approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di otto medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017/2020, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 368/1999” e n. 898 in data 3 luglio 2017 recante “Modificazione, ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017, del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di otto medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 214 in data 24 febbraio 2017. Riapertura termini per la presentazione delle domande”;
- precisato che la pubblicazione dei bandi di cui sopra è avvenuta rispettivamente sul Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta n. 12 del 14 marzo 2017 e n. 32 del 11 luglio 2017;
- richiamato l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale - Concorsi ed esami - n. 57 del 28 luglio 2017, ad integrazione e modifica di quanto annunciato con il precedente avviso del 21 aprile 2017, relativo alla data ed ora di espletamento del concorso in argomento;
- evidenziato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del bando approvato con DGR 898/2017, il corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 deve essere avviato entro il mese di dicembre 2017 ed ha durata di tre anni;
- evidenziato che l’articolo 1 del bando di cui alla DGR 898/2017 fissa per la Valle d’Aosta otto posti per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017/2020;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5797 in data 6 novembre 2017 concernente l'approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di otto medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2017/2020;
- evidenziato che il decreto legislativo 368/1999 prevede:
 - che il corso di formazione di cui trattasi si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica;
 - che il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrino tra loro a livello di obiettivi didattici, ma siano autonomi nella realizzazione concreta;
 - che l'attività didattica svolta dal medico in formazione sia seguita da coordinatori, tutori e docenti;
- evidenziato che il Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni prevede:
 - che le Regioni o province autonome gestiscano direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale;
 - che per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, le Regioni possano avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale;
 - che con apposito provvedimento regionale o provinciale siano definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi;
- atteso che l'Azienda USL della Valle d'Aosta dispone delle competenze per l'organizzazione e la gestione del corso di formazione di cui si tratta, potendo, pertanto, assolvere al compito di centro formativo regionale;
- ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere, ai sensi della menzionata normativa, ad impartire all'Azienda USL della Valle d'Aosta le disposizioni per la realizzazione del corso di formazione in medicina generale per gli anni 2017/2020 relativamente alla programmazione delle attività didattiche, al fine di consentire l'avvio dello stesso entro i termini previsti;
- ritenuto altresì, visto l'esiguo numero di partecipanti al corso in argomento, di confermare, come per le edizioni precedenti, la collaborazione con la Regione Piemonte per la partecipazione dei medici tirocinanti valdostani alle attività di formazione di natura teorica del corso piemontese, al fine di garantire, oltre ad una qualificata formazione, la possibilità di riflessione e confronto tra un maggior numero di partecipanti;
- dato atto che le spese per l'organizzazione del corso trovano copertura nell'ambito del trasferimento annuale delle spese di parte corrente all'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- dato atto che la spesa complessiva per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e delle borse di studio aggiuntive regionali di cui all'art. 10 della legge regionale 11/2017, trova copertura nella prenotazione di spesa approvata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1386 in data 16 ottobre 2017;

- richiamata la propria deliberazione n. 1305 in data 25 settembre 2017 concernente l'approvazione dell'importo, dei criteri e delle modalità di corresponsione e revoca della borsa di studio aggiuntiva regionale ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il tramite dell'Azienda USL, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 1530 in data 13 novembre 2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di individuare l'Azienda USL della Valle d'Aosta quale centro formativo per l'organizzazione e la gestione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2017/2020;
2. di approvare le disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta, di cui all'allegato A), che formano parte integrante del presente atto, per l'organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2017/2020;
3. di dare atto che le spese per l'organizzazione del corso trovano copertura nell'ambito del trasferimento annuale delle spese di parte corrente all'Azienda USL della Valle d'Aosta;
4. di dare atto che la spesa complessiva per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e delle borse di studio aggiuntive regionali di cui all'art. 10 della legge regionale 11/2017, trova copertura nella prenotazione di spesa approvata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1386 in data 16 ottobre 2017;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza.

Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1711 in data 4 dicembre 2017

DISPOSIZIONI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RELATIVO AGLI ANNI 2017/2020.

1. A cura dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in attuazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, e dai decreti del Ministero della Salute 7 marzo 2006, 13 aprile 2007, 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017, è organizzato il corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2017/2020. Al corso sono stati ammessi, nel limite dei posti fissati all'articolo 1 del bando approvato con DGR 898/2017, gli otto medici collocati nella graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 5797 in data 6 novembre 2017. Tale graduatoria potrà essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine di punteggio, i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
2. Il corso è amministrato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali e l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Valle d'Aosta e deve essere avviato entro il mese di dicembre 2017 come previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del bando approvato con DGR 898/2017.
3. L'Azienda USL gestisce direttamente le attività didattiche pratiche del corso avvalendosi, per le attività didattiche teoriche, della collaborazione della Regione Piemonte.
4. L'Azienda USL provvede a nominare il responsabile del corso ed il Coordinatore delle attività pratiche mentre le funzioni in capo al Coordinatore delle attività teoriche saranno assunte dal responsabile della sede formativa individuata in collaborazione con la Regione Piemonte. Il responsabile del corso assicura la realizzazione dello stesso in ottemperanza alla normativa vigente e mantiene opportuni raccordi con i Coordinatori della attività didattiche di natura pratica e seminariale.
5. Durante tutto il periodo formativo, tutte le richieste inerenti al corso (sospensione del corso per malattia, maternità, comunicazioni relative alla cessazione della frequenza del corso, ecc.) sono da concordare con il Responsabile del corso.
6. Il corso verrà svolto presso la struttura ospedaliera pubblica esistente nella Regione sita ad Aosta in viale Ginevra, 3, in via Saint Martin de Corléans, 248 ed in località Beauregard, nonché nelle restanti strutture dell'Azienda USL e negli studi dei medici di assistenza primaria, appositamente formati, per la parte pratica. La parte teorica verrà svolta presso le sedi concordate con la Regione Piemonte.
7. Il corso avrà durata triennale e comporta un impegno del medico tirocinante a tempo pieno con l'obbligo di frequenza alle attività didattiche sia pratiche che teoriche.
8. La formazione prevede un totale complessivo di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica.
9. La partecipazione al corso non determina l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con il medico tutore, essendo il corso finalizzato alla sola formazione professionale dei partecipanti.

10. Il corso dovrà essere organizzato secondo un programma di formazione che comprenda sia le attività di natura pratica sia quelle di natura teorica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 368/1999 modificato con decreto legislativo 277/2003; i partecipanti al corso potranno frequentare, su richiesta del responsabile del corso, i corsi di aggiornamento professionale obbligatori organizzati dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, per il personale dipendente dell'Azienda stessa, nonché quelli rivolti al personale convenzionato con l'Azienda USL della Valle d'Aosta; le relative ore di frequenza sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività didattica e pertanto concorrono al raggiungimento del monte ore previsto.
11. Il personale medico a cui sarà affidata la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica sarà individuato dall'Azienda USL tra il personale medico del Servizio Sanitario Regionale.
12. I medici tirocinanti saranno dotati, dall'Azienda USL, di un apposito libretto dal quale deve risultare la frequenza alle singole fasi, le attività svolte e per ogni fase formativa i giudizi analitici e motivati dei tutor clinici ospedalieri e dei tutor di medicina territoriale, nonché la valutazione finale a cura dei coordinatori.
13. L'Azienda USL della Valle d'Aosta provvede al controllo dell'osservanza dell'orario di frequenza al corso con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti e a dotare i medici tirocinanti di apposito cartellino di riconoscimento con il cognome, nome e la qualifica di "medico tirocinante". Il cartellino deve essere tenuto visibile durante l'attività clinica, pratica e medica guidata.
14. Per lo svolgimento dell'attività clinica, pratica e medica guidata, i medici tirocinanti possono utilizzare il ricettario unico regionale, purché la prescrizione venga siglata anche dal medico operante nella struttura pubblica frequentata o dal medico tutore che se ne assume, pertanto, ogni responsabilità.
15. Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, ai sensi del titolo IV, capo I del d.lgs. 368/1999, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente, integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale previsto dalla legge regionale il cui importo è definito con deliberazione della Giunta regionale;
16. L'Azienda USL della Valle d'Aosta destina risorse finanziarie nella misura massima di € 1.307,92 (milletrecentosette/92) annue pro capite per le spese di organizzazione e di gestione del corso, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, da intendersi soltanto con l'utilizzo di mezzo pubblico o come rimborso di tariffa forfetaria equivalente, sostenute dai tirocinanti per la partecipazione alle attività seminariali svolte presso la Regione Piemonte;
17. L'Azienda USL è tenuta a verificare che i medici ammessi al corso abbiano provveduto a stipulare adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le disposizioni impartite dall'Azienda stessa;
18. L'Azienda USL provvederà alla regolarizzazione degli obblighi assicurativi previsti presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) per i corsisti in applicazione della nota prot. n. 01-8607 del 18 ottobre 2001 del Ministero della salute;
19. Ai medici di medicina generale che svolgono le funzioni di tutor, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 368/1999, modificato dal decreto legislativo n.

277/2003, è riconosciuta, da parte dell'Azienda USL, l'indennità mensile lorda prevista dall'Accordo integrativo regionale vigente per i medici di assistenza primaria;

20. L'Azienda USL provvede al controllo di eventuali situazioni di incompatibilità alla frequenza al corso da parte dei partecipanti e trasmette all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dai tirocinanti ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
21. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti disposizioni, si rimanda alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, dei decreti del Ministero della salute 7 marzo 2006, 13 aprile 2007, 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017, del bando di concorso approvato con DGR 898/2017 e della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11.